

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 129-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 dicembre 1959

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 giugno 1962

(V. Stampato n. 1868)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

(TOGNI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(VIGORELLI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 25 giugno 1962

Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Piano per lo sviluppo della scuola
nel decennio dal 1959 al 1969**

TITOLO I.

EDILIZIA SCOLASTICA

CAPO I.

**INCREMENTO E PROROGA DELLE
PROVVIDENZE STRAORDINARIE
PREVISTE DALLA LEGGE 9 AGO-
STO 1954, N. 645.**

Art. 1.

*Proroga dei programmi dell'edilizia scola-
stica - Ripartizione dei contributi per tipi
di scuole.*

Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, è prorogato al 30 giugno 1969 con le modifiche di cui alla presente legge.

Per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-69 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di lire 3.250 milioni per ciascun esercizio, comprensivi, per gli esercizi dal 1959-60 al 1963-64, del miliardo e 500 milioni autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:

1°) per contributi destinati agli edifici per le scuole elementari lire 1.500 milioni;

2°) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè degli istituti professionali, lire 1.250 milioni;

3°) per contributi destinati agli edifici per le scuole degli altri tipi, nonchè per gli istituti statali di educazione, lire 500 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Provvedimenti per lo sviluppo della scuola
nel triennio dal 1962 al 1965**

TITOLO I.

EDILIZIA SCOLASTICA

CAPO I.

**INCREMENTO E PROROGA DELLE PROV-
VIDENZE STRAORDINARIE PREVISTE
DALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 645**

Art. 1.

*Incremento e proroga dei programmi del-
l'edilizia scolastica — Ripartizione dei con-
tributi per tipi di scuole.*

Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica, previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, è prorogato al 30 giugno 1965 con le modifiche di cui alla presente legge.

Per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di lire 3.250 milioni per ciascun esercizio, comprensivi, per i primi due esercizi, dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:

1) *identico.*

2) *identico.*

3) per contributi destinati agli edifici per le scuole degli altri tipi, comprese le scuole materne, nonchè per gli istituti statali di educazione, lire 500 milioni.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 2.

Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere, nei limiti previsti dall'articolo 1, contributi trentacinquennali a favore dei comuni, delle provincie e degli altri Enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-69, nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento di edifici scolastici, compresa la costruzione di palestre:

a) del 6 per cento per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli Istituti professionali nel Mezzogiorno e nelle Isole;

b) del 6 per cento per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli Istituti professionali nei comuni, frazioni di comuni e sedi scolastiche situate in territori diversi da quelli indicati nella precedente lettera a) quando il Comitato dei ministri, di cui al successivo articolo 6, abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi similare a quella del Mezzogiorno e delle Isole;

c) del 6 per cento per le scuole elementari dei comuni che intendano costruire lo alloggio per l'insegnante nelle sedi di montagna di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1957, n. 90;

d) del 5 per cento per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli istituti professionali nel restante territorio della Repubblica;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 2.

Misura dei contributi — Enti ammessi al godimento.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere, nei limiti previsti dall'articolo 1, contributi trentacinquennali a favore dei comuni, delle provincie e degli altri Enti obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali, per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'acquisto di edifici idonei, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento di edifici scolastici, comprese le palestre:

a) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli Istituti professionali nel Mezzogiorno e nelle Isole;

b) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli Istituti professionali nei comuni, frazioni di comuni e sedi scolastiche, situati in territori diversi da quelli indicati nella precedente lettera a) quando il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e con quello per il tesoro, abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi similare a quella del Mezzogiorno e delle Isole;

c) del 6 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari dei comuni che intendano costruire l'alloggio per l'insegnante nelle sedi di montagna di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1957, n. 90;

d) del 5 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonchè per gli Istituti professionali nel restante territorio della Repubblica;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

e) del 5 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel Mezzogiorno e nelle Isole;

f) del 4 per cento per le altre scuole d'istruzione secondaria e artistica nel restante territorio della Repubblica.

I benefici previsti nel precedente comma, possono essere concessi anche alle Regioni, alle provincie ed ai comuni che, pur non essendovi obbligati, intendono costruire edifici ad uso di scuole legalmente riconosciute, quando nei comuni interessati non esista scuola del medesimo ordine e tipo.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al primo comma saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1959-60.

Art. 3.

Spese ammesse a contributo.

Nelle spese per le quali è ammesso il contributo sono incluse:

a) quelle relative all'arredamento, ivi compresa l'attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelvisivi degli edifici da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole elementari, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, n. 1688;

b) quelle per l'alloggio degli insegnanti quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;

c) quelle relative all'arredamento, ivi compresa l'attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelvisivi degli edifici da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole secondarie, nonché alla costruzione, ampliamento e riattamento degli edifici de-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

e) *identica*;

f) del 5 per cento per gli Istituti statali di educazione;

g) del 4 per cento per le altre scuole di istruzione secondaria e artistica nel restante territorio della Repubblica.

Soppresso.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

Art. 3.

Spese ammesse a contributo.

Identico.

a) quelle relative all'arredamento, ivi compresa l'attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelvisivi e ogni altro sussidio didattico, per gli edifici da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole elementari e materne, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, n. 1688;

b) *identica*;

c) quelle relative all'arredamento, ivi compresa l'attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelvisivi per gli edifici, da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole secondarie, nonché alla costruzione, ampliamento e riattamento degli edifici de-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

stinati ai Convitti annessi alle scuole stesse, nei limiti stabiliti dal Regolamento per la compilazione dei progetti degli edifici di cui al successivo articolo 14;

d) quelle occorrenti per la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e il collaudo delle opere.

Quando l'importo della spesa ammessa a contributo superi la somma di 100 milioni, il 2 per cento della spesa deve essere destinato ad opere artistiche.

Art. 4.

Assegnazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e di altre Aziende di credito - Garanzia dello Stato.

Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge i finanziamenti a favore degli enti obbligati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorità.

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

Nei casi previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 2 i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

stinati ai Convitti di cui all'articolo 20 della legge 15 giugno 1931, n. 889, annessi alle scuole stesse, nei limiti stabiliti dal Regolamento per la compilazione dei progetti degli edifici di cui al successivo articolo 11.

d) identica.

Per gli edifici finanziati dalla presente legge il limite di 50 milioni previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni è elevato a 100 milioni.

Art. 4.

Assegnazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti e di altre Aziende di credito — Garanzia dello Stato.

Identico.

Identico.

Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di finanziare per intero i mutui corrispondenti ai contributi concessi per ciascun anno a norma della presente legge, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, tenuto conto altresì dei mutui contratti con gli Istituti di cui al precedente comma, è autorizzato a procedere alla fine di ogni anno alla copertura della differenza anche mediante emissione di proprie obbligazioni.

Nei casi previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'articolo 2 i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del comma precedente il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dei comuni o delle provincie alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempimento, senza obbligo preventivo di escussione da parte dell'istituto mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dei comuni o delle provincie.

I comuni o le provincie di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 2 sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'articolo 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 5.

Presentazione delle domande e criteri per la compilazione dei programmi.

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui all'articolo 1 della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Provveditorato agli studi, entro il 15 marzo di ogni anno, accompagnate da una relazione che dimostri la necessità dell'opera e il numero delle aule, delle palestre e degli eventuali alloggi occorrenti.

Il Ministro della pubblica istruzione, di intesa col Ministro dei lavori pubblici, stabilisce programmi annuali o biennali delle opere da eseguire, in conformità alle direttive fissate dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 6, e in base ai seguenti criteri:

a) ripartizione delle somme complessive stanziare annualmente per contributi trentacinquennali secondo i tipi di scuola, a norma dell'articolo 1;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Identico.

I comuni o le provincie sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'articolo 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 5.

Presentazione delle domande e criteri per la compilazione dei programmi.

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui all'articolo 1 della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Provveditorato agli studi, entro il 15 marzo di ogni anno accompagnate da una relazione che indichi una graduatoria di necessità scolastica determinata sulla base di criteri uniformemente dettati da un regolamento, che dovrà essere emanato entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici, stabilisce programmi annuali delle opere da eseguire, adottando i seguenti criteri:

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

b) ripartizione regionale delle somme in proporzione delle aule mancanti e delle aule da destinare a scuole di nuova istituzione in modo da assicurare, oltre che l'eliminazione delle carenze, la integrale attuazione, anno per anno, del programma decennale di sviluppo della scuola;

c) precedenza alle opere destinate alle scuole di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 2;

d) completamento di opere già finanziate a norma della legge 9 agosto 1954, n. 645 e per le quali siano stati già iniziati i lavori.

Art. 6.

Comitato dei Ministri.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio o per sua delega dal Ministro della pubblica istruzione, e composto dai Ministri del bilancio, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro incaricato di presiedere il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

La funzione di segretario del Comitato dei ministri è demandata al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

Il Comitato dei ministri si riunisce almeno ogni trimestre.

Al Comitato spettano le seguenti attribuzioni: determinare nelle linee generali i programmi nazionali e regionali di cui all'articolo 5; determinare le sedi la cui condizione si debba riconoscere similare a quella del Mezzogiorno e delle Isole, ai fini previsti dall'articolo 2, lettera b), e dall'articolo 26 della presente legge; esaminare lo stato dei lavori precedentemente deliberati esercitando azione di propulsione per la loro tempestiva esecuzione; controllare il celere espleta-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

b) ripartizione regionale delle somme in proporzione delle aule mancanti e delle aule da destinare a scuole di nuova istituzione; nell'assegnazione dei contributi per la scuola elementare e di completamento dell'obbligo è considerato elemento base la graduatoria generale di necessità scolastica risultante dagli adempimenti di cui al primo comma;

Soppresso.

c) completamento di opere già finanziate a norma della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

mento delle pratiche attinenti la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per le opere comprese nei programmi, e la tempestiva utilizzazione delle opere per l'attuazione del piano di sviluppo della scuola.

Art. 7.

Approvazione dei progetti e concessione dei contributi.

L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi per le opere previste dall'articolo 2 della presente legge hanno luogo in conformità ai programmi di cui all'articolo 5, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

Art. 8.

Effetti dell'approvazione dei progetti.

L'approvazione dei progetti per le costruzioni di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai decreti di concessione di contributi per l'acquisto del terreno, emanati ai sensi del successivo articolo 11.

Art. 9.

Giudizio sull'idoneità delle aree - Determinazione delle aree nei piani regolatori.

Il giudizio sulla idoneità delle aree, a norma del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° di-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 6.

Approvazione dei progetti e concessione dei contributi

Identico.

Soppresso.

Art. 7.

Giudizio sull'idoneità delle aree - Determinazione delle aree nei piani regolatori.

Il giudizio sull'idoneità delle aree, la determinazione delle aree nei piani regolatori, gli effetti dell'approvazione dei progetti han-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

cembre 1956, n. 1688 e delle altre disposizioni in materia di edilizia scolastica, è dato dall'Ingegnere capo del Genio civile, sentito il parere del Provveditore agli studi e del Medico provinciale, per tutti gli edifici scolastici da costruire da parte degli Enti obbligati anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

Entro quindici giorni dalla data del verbale col quale viene attestata l'idoneità dell'area il Provveditore alle opere pubbliche stabilisce con proprio decreto il vincolo ai fini della destinazione dell'area ad uso scolastico.

Il decreto del Provveditore alle opere pubbliche di cui al precedente comma cessa di avere effetto dopo due anni dalla sua emanazione.

I piani regolatori generali e particolareggiati non potranno essere approvati se non saranno in essi determinate le aree da destinare specificamente agli edifici scolastici, ivi comprese quelle per le esercitazioni all'aperto di cui all'articolo 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, in proporzione alle necessità della popolazione.

La determinazione delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici nei piani regolatori generali e particolareggiati, approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sostituisce il giudizio di idoneità di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini della determinazione delle aree di cui sopra, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati, dovrà essere sentito in ogni caso il parere del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

Fissazione di termini.

Ciascuno degli adempimenti previsti negli articoli 7 e 9 deve essere espletato nel termine massimo di 45 giorni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

no luogo con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

Soppresso.

Il decreto di vincolo emesso dal Provveditore alle opere pubbliche per le aree riconosciute idonee deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo tre anni dalla notifica.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 11.

Stralcio del contributo per l'acquisto della area e impegno della Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo relativo.

Il Ministro dei lavori pubblici ovvero il Provveditore alle opere pubbliche, secondo la rispettiva competenza, sono autorizzati a concedere con proprio decreto, sentito il Genio civile, il contributo per la parte di spesa riconosciuta necessaria per l'acquisto dell'area dichiarata idonea, ai sensi del precedente articolo 9, alla costruzione o al completamento dell'edificio scolastico compreso nel programma di cui al precedente articolo 5.

Il finanziamento per l'acquisto dell'area è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti con i criteri di priorità di cui all'articolo 4, fermo restando ad ogni altro effetto il disposto dell'articolo stesso.

Art. 12.

Modalità per l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni comunali e semplificazione della procedura d'inoltro agli organi dei lavori pubblici.

Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali necessarie ai fini della presente legge sono dichiarate immediatamente esecutive ai fini degli articoli 3 e 12 della legge 8 giugno 1947, n. 530.

I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'Amministrazione comunale e provinciale al Genio civile per l'inoltro al Provveditore alle opere pubbliche o al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 13.

Parere degli organi del Ministero dei lavori pubblici sui progetti di edifici scolastici compilati dai comuni e dalle provincie.

I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei comuni e delle provincie, di importo superiore a 200 mi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 8.

Stralcio del contributo per l'acquisto della area e impegno della Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo relativo.

Il Ministro dei lavori pubblici ovvero il Provveditore alle opere pubbliche, secondo la rispettiva competenza, sono autorizzati a concedere con proprio decreto, sentito il Genio civile, il contributo per la parte di spesa riconosciuta necessaria per l'acquisto dell'area dichiarata idonea, ai sensi del precedente articolo 7, alla costruzione o al completamento dell'edificio scolastico compreso nel programma di cui al precedente articolo 5.

Identico.

Art. 9.

Modalità per l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni comunali e semplificazione della procedura d'inoltro agli organi dei lavori pubblici.

Identico.

Art. 10.

Parere degli organi del Ministero dei lavori pubblici sui progetti di edifici scolastici compilati dai comuni e dalle provincie.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

lioni di lire, debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei comuni e delle provincie, di importo non superiore a 200 milioni di lire debbono essere sottoposti al parere dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

I funzionari del Ministero della pubblica istruzione, i quali, a norma di quanto dispongono la legge 29 novembre 1957, n. 1208, e la legge 3 febbraio 1951, n. 164 e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, sono componenti della Commissione relatrice sui progetti di edifici scolastici, secondo le rispettive competenze, presso i rispettivi organi consultivi.

Per la compilazione dei progetti degli edifici destinati alle scuole statali debbono essere osservate le norme del regolamento 1° dicembre 1956, n. 1688, per gli edifici ad uso di scuole materne ed elementari, e altre norme in vigore per tutti gli altri tipi di scuole, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

Art. 14.

Emanazione delle nuove norme regolamentari per i progetti delle scuole secondarie.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e della sanità, il nuovo regolamento per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici destinati alle scuole secondarie.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 11.

Emanazione delle nuove norme regolamentari per i progetti delle scuole secondarie.

Entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e della sanità, il nuovo regolamento per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici destinati alle scuole per il completamento dell'obbligo e alle scuole secondarie di ogni tipo.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 15.

Provvidenze speciali.

I comuni e le provincie dei territori e delle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, nonchè i comuni e le provincie che abbiano superato nell'esercizio 1959 il terzo limite nell'applicazione della sovrimposta fondiaria avranno facoltà di chiedere che, per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, sia provveduto dall'U.N.R.R.A.-Casas.

Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 6 della presente legge delibererà con l'intervento del Ministro dell'interno sulle domande di sostituzione.

L'U.N.R.R.A.-Casas subentrerà ai comuni e alle provincie sostituiti a tutti gli effetti della legge 9 agosto 1954, n. 645, e della presente legge. Essa è autorizzata a provvedere direttamente alla progettazione degli edifici scolastici sentito un Comitato composto dal Provveditore agli studi, dall'Ingegnere capo del Genio civile della provincia e dal Sindaco del comune o dal Presidente della provincia interessati. Ai progetti redatti dall'U.N.R.R.A.-Casas non si applica la norma dell'articolo 13, comma secondo. Resta fermo invece l'obbligo dell'approvazione dei progetti da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici per opere di importo superiore ai 200 milioni.

L'U.N.R.R.A.-Casas avrà diritto, in aggiunta ai contributi di cui alla presente legge, alla somma occorrente a coprire l'intero ammortamento. Tale somma sarà annualmente stanziata nel bilancio dei lavori pubblici in aggiunta alle somme di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e alla presente legge.

Art. 16.

Controllo sostitutivo da parte dello Stato.

Quando il comune e la provincia non assumano l'iniziativa di cui all'articolo 5 e all'articolo 15 della presente legge per la pre-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 12.

Provvidenze speciali.

I comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1959 il terzo limite nell'applicazione della sovrimposta fondiaria avranno facoltà di chiedere che, per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, sia provveduto dall'U.N.R.R.A.-Casas.

Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, delibera sulle domande di sostituzione.

L'U.N.R.R.A.-Casas subentrerà ai comuni sostituiti a tutti gli effetti della legge 9 agosto 1954, n. 645, e della presente legge. Essa è autorizzata a provvedere direttamente alla progettazione degli edifici sentito un Comitato composto dal Provveditore agli studi, dall'Ingegnere capo del Genio civile della provincia e dal Sindaco del comune interessato. Ai progetti redatti dall'U.N.R.R.A.-Casas non si applica la norma dell'articolo 10, comma secondo. Resta fermo invece l'obbligo dell'approvazione dei progetti da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici per opere di importo superiore ai 200 milioni.

Identico.

Art. 13.

Controllo sostitutivo da parte dello Stato

Quando il comune o la provincia, previo invito da parte del Provveditore agli studi competente, non assumano tempestivamente

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

sentazione della domanda di contributo o per la domanda di sostituzione da parte dell'U.N.R.R.A.-Casas, il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina un Commissario per gli adempimenti occorrenti.

In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei comuni e delle provincie a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, si provvede d'ufficio secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.

CAPO II.

PROVVIDENZE PARTICOLARI

Art. 17.

Costruzione di edifici per scuole materne statali.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 in poi da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di edifici per scuole materne statali.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

l'iniziativa di cui all'articolo 5 o all'articolo 12 della presente legge per la presentazione della domanda di contributo o per la domanda di sostituzione da parte dell'U.N.R.R.A.-Casas, il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina un Commissario per gli adempimenti occorrenti.

In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei comuni o delle provincie a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, si provvede d'ufficio secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.

CAPO II.

PROVVIDENZE PARTICOLARI

Art. 14.

Costruzione di edifici per scuole materne statali.

È autorizzata la spesa di lire 700 milioni per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 e di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di edifici per scuole materne statali.

Al medesimo fine è autorizzato il prelievo di lire 1.000 milioni dai fondi stanziati dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, numero 17, per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici, stabilisce programmi annuali delle opere da eseguire, secondo i criteri di priorità fissati dall'articolo 5 della presente legge in quanto applicabili.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 18.

Contributi per la costruzione di edifici per scuole materne.

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-69 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per contributi da destinare alla costruzione di edifici per le scuole materne, a favore delle provincie, dei comuni, degli Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, Enti e istituzioni che, nelle condizioni previste dalla legge, ne assumano l'onere.

I contributi sono concessi sulla base di accertate condizioni di necessità e di urgenza là dove gli Enti e istituzioni predetti che gestiscono le scuole dimostrino di non poter provvedere con i fondi stanziati in bilancio alla costruzione degli edifici per le scuole stesse. L'accertamento delle condizioni di necessità ed urgenza è devoluto al Provveditore agli studi, d'intesa col Prefetto. I contributi sono concessi nelle seguenti misure:

a) dalla metà a due terzi della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne dell'Italia meridionale e insulare e dei comuni montani di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90;

b) da un terzo alla metà della spesa riconosciuta necessaria per le scuole materne del restante territorio della Repubblica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 15.

Contributi per la costruzione di edifici per scuole materne.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per contributi da destinare alla costruzione di edifici per le scuole materne, a favore delle provincie, dei comuni, degli Istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, Enti e istituzioni che, nelle condizioni previste dalla legge, ne assumano lo onere.

Identico.

a) *identica;*

b) *identica.*

Lo Stato si riserva la comproprietà degli edifici di cui al presente articolo per la quota parte corrispondente al contributo concesso. La manutenzione degli edifici grava sugli enti e istituzioni che gestiscono le scuole (quale corrispettivo di locazione per la quota di proprietà dello Stato). Il contributo può essere riscattato con quote ventennali senza interessi.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 19.

Contributi ad alcune categorie di comuni per l'adattamento dei locali destinati alle scuole elementari rurali.

È autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-69 da destinarsi ai contributi concessi, in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229, dal Ministero della pubblica istruzione ai comuni che intendano adibire ad uso di scuole elementari rurali, costruzioni di loro proprietà.

I Provveditori agli studi, sentiti i Consigli scolastici provinciali e gli Ispettori scolastici competenti per territorio, proporranno in quali casi ed in quale misura il contributo dovrebbe essere erogato tenendo conto della rispondenza allo scopo degli adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessità delle finanze comunali e dello stato della zona in rapporto alle esigenze dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. A tale scopo i Consigli scolastici provinciali compileranno, entro il 15 febbraio di ogni anno, una graduatoria delle opere da ammettere a contributo.

Sono considerate scuole elementari rurali quelle dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e quelle delle frazioni e contrade dei comuni maggiori, le quali abbiano una popolazione non superiore a 1.500 abitanti.

I contributi non possono riguardare più di due scuole.

Per stabilire l'idoneità degli adattamenti dei locali ad uso scolastico, i Provveditori agli studi e i Consigli scolastici provinciali si uniformeranno alle norme vigenti in materia.

In nessun caso i contributi possono superare le lire trecentomila per le spese di adattamento e lire centomila per le spese di arre-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 16.

Contributi ad alcune categorie di comuni per l'adattamento dei locali destinati alle scuole elementari rurali.

È autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da destinarsi ai contributi concessi, in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229, dal Ministero della pubblica istruzione ai comuni che intendano adibire ad uso di scuole elementari rurali, costruzioni di loro proprietà.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

damento, per ogni aula adattata. Per l'insieme dei servizi, come pure per un eventuale locale da adibire ad abitazione per l'insegnante, può essere concesso un ulteriore contributo nella misura massima di lire cinquecentomila.

Art. 20.

Presentazione delle domande di contributo - Ammissione al finanziamento.

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione per il tramite del Provveditorato agli studi entro il 15 marzo di ogni anno, accompagnate da una relazione che dimostri la necessità dell'opera ed il numero delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti.

La scelta delle opere da finanziare e la determinazione dei contributi sono predisposte con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, in base ai criteri rispettivamente fissati dagli articoli di cui al comma precedente.

La ripartizione delle somme è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 21.

Provvidenze della Cassa del Mezzogiorno a favore delle scuole materne.

Sulle somme di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa del Mezzogiorno può assumere gli oneri ai quali i comuni, con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e situati nei territori indicati all'articolo 3 della stessa

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

La ripartizione delle somme è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 17.

Presentazione delle domande di contributo - Ammissione al finanziamento.

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione per il tramite del Provveditorato agli studi entro il 15 marzo di ogni anno, accompagnate da una relazione che dimostri la necessità dell'opera ed il numero delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti.

La scelta delle opere da finanziare e la determinazione dei contributi sono predisposte con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici, in base ai criteri rispettivamente fissati dagli articoli richiamati nel comma precedente.

Identico.

Art. 18.

Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore delle scuole materne.

Sulle somme di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa del Mezzogiorno può assumere gli oneri ai quali i comuni, con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e situati nei territori indicati all'articolo 3 della stessa leg-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

legge, devono far fronte a proprio carico per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui al precedente articolo 18 della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle regioni o delle provincie che abbiano assunto gli oneri per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne nei comuni indicati nel comma stesso.

La Cassa del Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi indicate.

La spesa che la Cassa può assumere ai fini del presente articolo viene determinata annualmente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposti a termini della presente legge.

Art. 22.

Provvidenze della Cassa del Mezzogiorno a favore dell'istruzione tecnica.

In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei ministri, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, sentito il Ministero della pubblica istruzione, può autorizzare la Cassa del Mezzogiorno a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi e iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei ministri la Cassa può anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza alle su citate esigenze.

Il Comitato può altresì autorizzare la Cassa a promuovere e finanziare istituzioni ed attività a carattere sociale ed educativo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

ge, devono far fronte a proprio carico per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui al precedente articolo 15 della presente legge.

Identico.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi indicate.

Identico.

Art. 19.

Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell'istruzione tecnica.

In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei ministri, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi e iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei ministri la Cassa può anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza alle su citate esigenze.

Il Comitato, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, può altresì autorizzare la Cassa a promuovere e finanziare istituzioni ed attività a carattere sociale ed educativo.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

CAPO III.

PROVVIDENZE PER L'UNIVERSITA'

Art. 23.

Costruzione di edifici.

A decorrere dall'esercizio 1959-60 e sino all'esercizio 1968-69 è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma annua di lire 7 miliardi per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici per le Università e per gli Istituti di istruzione universitaria ivi compresi gli stabilimenti annessi, quali i collegi e le case dello studente.

Le Regioni, le provincie e i comuni possono concorrere nelle spese per le opere di cui al comma precedente.

Art. 24.

Stipulazione dei mutui.

Le Regioni, le provincie e i comuni per fronteggiare i contributi che deliberino di apportare alle spese di cui all'articolo precedente possono contrarre mutui, il cui ammortamento, per capitali ed interessi, è a carico degli Enti stessi.

I finanziamenti a favore degli Enti suindicati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorità.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

CAPO III.

PROVVIDENZE PER L'UNIVERSITA'

Art. 20.

Costruzione di edifici.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-1963, 1963-64 e 1964-65 è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 10.000 milioni, fermo restando il disposto dell'articolo 4 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici nonchè per arredamento e attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie, per le Università e per gli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi le cliniche universitarie e quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, gli edifici per gli impianti sportivi, gli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, nonchè i collegi e le case dello studente annessi alle medesime Università.

Le regioni, le provincie, i comuni e le amministrazioni degli ospedali clinicizzati possono concorrere nelle spese per le opere di cui al comma precedente.

Art. 21.

Stipulazione dei mutui.

Le regioni, le provincie, i comuni e le amministrazioni degli ospedali clinicizzati per fronteggiare i contributi che deliberino di apportare alle spese di cui all'articolo precedente possono contrarre mutui, il cui ammortamento, per capitali ed interessi, è a carico degli Enti stessi.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere anche in deroga ai propri statuti i mutui di cui al presente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sui mutui previsti dai precedenti commi.

Qualora i mutui non siano contratti con la Cassa depositi e prestiti, lo Stato interviene per l'ammortamento di mutui contratti con altri Istituti, con contributi pari alla misura del 2 per cento degli interessi.

Gli Enti che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dal citato articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 25.

Domande di contributo statale.

Il piano di ripartizione delle somme stanziare ai sensi dell'articolo 23 è determinato, con proprio decreto, dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici, e, per quanto concerne gli stabilimenti universitari annessi, anche un Comitato nazionale delle opere universitarie, costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria debbono far pervenire al Ministro della pubblica istruzione le richieste di contributi di cui al primo comma dell'articolo 23 entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro.

Nelle richieste le opere da realizzare debbono essere graduate secondo l'urgenza. Nel caso di concorso nelle spese da parte di Enti le richieste vanno accompagnate dalle deliberazioni degli Enti stessi, da cui risulti

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 22.

Domande di contributo statale.

Il piano di ripartizione delle somme stanziare ai sensi dell'articolo 20 è determinato, con proprio decreto, dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro dei lavori pubblici e per quanto concerne i collegi e le case dello studente annessi, anche il Comitato nazionale delle opere universitarie, costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria debbono far pervenire al Ministro della pubblica istruzione le richieste di contributi di cui al primo comma dell'articolo 20 entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

specificata la somma per cui è assunto l'impegno del contributo.

Art. 26.

Criteri di ripartizione dei contributi.

Nella ripartizione delle somme stanziare ai sensi dell'articolo 23 è data precedenza alle opere, per le quali è assicurato il contributo di Enti, o a quelle sedi di Università e di Istituti universitari, nelle quali gli Enti pubblici territoriali hanno già contribuito in misura rilevante alla esecuzione di opere edilizie universitarie, o che sono situate nelle zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, o in zone dichiarate simili dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 6 della presente legge, ovvero quando dallo stesso Comitato sia accertata l'assoluta impossibilità di concorso degli Enti pubblici territoriali.

Nel decreto di ripartizione delle somme sarà fatta esplicita menzione di tutte le richieste pervenute al Ministero della pubblica istruzione, dei contributi degli Enti, dei criteri di scelta.

Il decreto di ripartizione delle somme è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Art. 27.

Approvazione dei progetti.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'articolo 23 della presente legge ha luogo in conformità ai programmi di cui all'articolo 25 con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 23.

Criteri di ripartizione dei contributi.

Nella ripartizione delle somme stanziare ai sensi dell'articolo 20 è data precedenza alle opere, per le quali è assicurato il contributo di Enti, o a quelle sedi di Università e di Istituti universitari, nelle quali gli Enti pubblici territoriali hanno già contribuito in misura rilevante alla esecuzione di opere edilizie universitarie, o che sono situate nelle zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, o in zone dichiarate simili dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro dell'interno e con quello del tesoro, ovvero quando dai medesimi Ministri sia accertata l'assoluta impossibilità di concorso degli Enti pubblici territoriali.

Identico.

Identico.

Art. 24.

Approvazione dei progetti.

L'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui all'articolo 20 della presente legge ha luogo in conformità ai programmi di cui all'articolo 22 con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero con decreto del Provveditore alle opere pubbliche, sentito il Comitato tecnico-amministrativo secondo la rispettiva competenza stabilita dal decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 28.

Attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie

A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960, e per i successivi nove esercizi finanziari, sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, tre miliardi, da destinarsi all'arredamento ed alle attrezzature occorrenti in concomitanza della realizzazione delle opere edilizie di cui all'articolo 23.

Alla ripartizione del fondo provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, secondo le modalità ed i criteri indicati negli articoli 25 e 26.

Il decreto di ripartizione delle somme è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Art. 29.

Edifici demaniali - Manutenzione.

Le disposizioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed all'articolo unico della legge 7 gennaio 1958, n. 4, si applicano anche agli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e alle istituzioni universitarie di assistenza.

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici demaniali in uso perpetuo e gratuito alle Università ed agli Enti di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 25.

Edifici demaniali - Manutenzione.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 30.

Provvedimenti per i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti.

Sono ammessi a concorrere alle provvidenze di cui agli articoli 23 e seguenti i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti.

CAPO IV.

PROVVIDENZE PER GLI ISTITUTI STATALI DI EDUCAZIONE

Art. 31.

Immobili di proprietà dello Stato.

Ad ogni Convitto nazionale ed Educatore femminile statale è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio degli Istituti medesimi, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione è stata realizzata.

Lo Stato provvede alla ricostruzione, all'ampliamento e all'adattamento degli edifici di cui al precedente comma, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici stessi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 26.

Provvedimenti per i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti

Sono ammessi a concorrere alle provvidenze di cui agli articoli 20 e seguenti i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti.

CAPO IV.

PROVVIDENZE PER GLI ISTITUTI STATALI DI EDUCAZIONE

Art. 27.

Immobili di proprietà dello Stato.

Identico.

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili statali di cui al precedente comma fanno carico al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 28.

Spese per ricostruzione, ampliamento e adattamento di immobili di proprietà dello Stato.

Lo Stato provvederà alla ricostruzione, all'ampliamento e all'adattamento degli immobili di cui all'articolo precedente.

A tal fine è autorizzata la spesa annua di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 32.

*Contributi agli Istituti
che dispongono di propri edifici.*

Le Amministrazioni degli Istituti statali di educazione che dispongono di propri edifici fruiscono del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge nella misura del 6 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento degli edifici stessi.

I mutui richiesti dalle Amministrazioni degli Istituti sono garantiti dallo Stato con le modalità di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 33.

Stanziamenti.

Ai fini dei precedenti articoli 31 e 32, a decorrere dall'esercizio 1959-60 è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, la somma annua di lire 70 milioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 29.

*Contributi agli Istituti
che dispongono di propri edifici.*

Identico.

A tal fine, in aggiunta agli stanziamenti disposti dall'articolo 1 della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per contributi trentacinquennali per gli esercizi finanziari 1962-1963, 1963-64 e 1964-65 per l'importo di lire 30 milioni per ciascun esercizio.

Identico.

Soppresso.

Art. 30.

Agevolazioni tributarie.

Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse, gli istituti statali di educazione sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

TITOLO II

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DI PARTICOLARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE - BORSE DI STUDIO E ASSISTENZA

Art. 34.

Sussidi alle scuole materne.

Per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali viene stanziata in apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione, a partire dall'esercizio 1960-61, la somma di lire 350 milioni con progressivo aumento di lire 350 milioni all'anno, fino a raggiungere l'importo di lire 3.150 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1968-69.

L'importo degli assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento e il potenziamento delle scuole materne è fissato in lire due miliardi e 500 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60 con progressivo aumento di lire 500 milioni all'anno fino a raggiungere l'importo di lire 7 miliardi con l'esercizio finanziario 1968-69.

Le domande presentate dalle scuole materne per ottenere l'erogazione degli assegni, premi, sussidi e contributi di cui al secondo comma debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro, per il tramite dei Provveditori agli studi che su di esse esprimeranno il loro motivato avviso, sentiti i pareri del Consiglio scolastico provinciale e del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

Le domande di cui al comma precedente saranno esaminate da un Comitato interministeriale, costituito con decreto del Presidente del Consiglio, presso il Ministero della pubblica istruzione, con rappresentanti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

TITOLO II.

PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DI PARTICOLARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE - BORSE DI STUDIO E ASSISTENZA

Art. 31.

Sussidi alle scuole materne.

Per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali viene stanziata, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 1.050 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63 con progressivo aumento di lire 350 milioni all'anno negli esercizi successivi, fino a raggiungere l'importo di lire 1.750 milioni con l'esercizio finanziario 1964-65.

Alle scuole materne non statali che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione scolastica gratuita, il Ministero della pubblica istruzione, tenendo conto del numero degli alunni accolti e delle condizioni economiche e sociali della zona, può corrispondere assegni, premi, sussidi e contributi entro il limite complessivo di lire 2.500 milioni annui da iscriversi negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.

Identico.

Il Ministro, in base alle domande pervenute, compilerà il piano annuale di ripartizione della somma di cui al secondo comma del presente articolo, tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'interno e dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.). Il Comitato, in base alle domande pervenute, compilerà il piano annuale di ripartizione della somma di cui al secondo comma del presente articolo tenendo soprattutto presenti le esigenze delle scuole materne del Mezzogiorno, delle Isole e delle località dichiarate economicamente depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi occorrerà tener conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte del Ministero dell'interno, dell'Amministrazione delle attività assistenziali italiane ed internazionali e di altri Enti assistenziali.

Art. 35.

Scuole speciali e classi differenziali presso le scuole comuni.

Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo, per l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari, per l'assistenza igienico-sanitaria, didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, per il razionale reperimento degli alunni e per l'organizzazione di corsi di specializzazione per gli insegnanti, è stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1959-1960 con un progressivo aumento di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi successivi fino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1968-69, la somma di 3 miliardi.

La inidoneità è dichiarata da una Commissione provinciale nominata dal Provveditore agli studi d'intesa col Medico provinciale e costituita da due medici competenti in neuropsichiatria, in psicologia o in ma-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Mezzogiorno, delle Isole e delle località dichiarate economicamente depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

Identico.

Art. 32.

Scuole speciali e classi differenziali presso le scuole comuni.

Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo, per l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari, per l'assistenza igienico-sanitaria, didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, per il razionale reperimento degli alunni e per l'organizzazione di corsi di specializzazione per gli insegnanti, è stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1962-1963 con un progressivo aumento di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi successivi fino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 1.800 milioni.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

terie affini, e da un pedagoga. La Commissione è tenuta ad indicare il tipo di classe differenziale o di scuola speciale cui i singoli dichiarati inidonei dovranno essere assegnati.

Art. 36.

Contributi ai Patronati scolastici.

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, con particolare riguardo a quelli appartenenti a famiglie numerose, frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico, è elevato a lire 4 miliardi per gli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61 e 1961-62, a lire 5 miliardi per gli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 e a lire 6 miliardi a decorrere dall'esercizio finanziario 1965-66.

L'assegnazione del contributo di cui al precedente comma è disposta dal Ministero della pubblica istruzione per le singole provincie in base al numero degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo ed in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle provincie stesse.

Art. 37.

Trasporto degli alunni.

Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, per il trasporto degli alunni provenienti da località, frazioni o comuni vicini, è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, la somma di lire 500 milioni e per ciascuno degli esercizi finanziari successivi fino al 1968-69, la somma di lire 1 miliardo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 33.

Contributi ai Patronati scolastici.

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1958, n. 261, per l'assistenza agli alunni bisognosi, con particolare riguardo a quelli appartenenti a famiglie numerose, frequentanti la scuola nell'adempimento dell'obbligo scolastico, è elevato a lire 5.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63.

Identico.

Art. 34.

Trasporto degli alunni.

Al fine di favorire la frequenza delle scuole elementari e per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, è stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, la somma di lire 1.500 milioni per il trasporto degli alunni provenienti da località, frazioni o comuni vicini ad una sede di scuola statale, o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale.

I Comuni sono autorizzati a intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 38.

Contributi per la scuola popolare.

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, dei centri di lettura e loro dotazione libraria, saranno stanziati su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aggiunta alla somma stanziata per l'esercizio finanziario 1959-60, le seguenti somme:

- a) per l'esercizio finanziario 1959-60, lire 4 miliardi e 500 milioni;
- b) per l'esercizio finanziario 1960-61, lire 4 miliardi e 500 milioni;
- c) per l'esercizio finanziario 1961-62, lire 3 miliardi e 500 milioni;
- d) per l'esercizio finanziario 1962-63, lire 3 miliardi e 500 milioni;
- e) per l'esercizio finanziario 1963-64, lire 2 miliardi e 500 milioni;
- f) per l'esercizio finanziario 1964-65, lire 2 miliardi e 500 milioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 35.

Libri di testo per le scuole elementari.

Per la fornitura gratuita dei libri di testo, ivi compresi quelli per ciechi, agli alunni iscritti e frequentanti scuole elementari statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato è stanziata la somma di lire 12.837 milioni per il triennio dal 1962 al 1965 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 36.

Contributi per la scuola popolare.

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo e per l'educazione degli adulti, da effettuarsi con le modalità previste dalla legge 15 febbraio 1961, n. 53, in quanto applicabili, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei centri di lettura e loro dotazione libraria, sono stanziati su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aggiunta alla somma stanziata per l'esercizio finanziario 1959-60, le seguenti somme:

Soppressa.

Soppressa.

Soppressa.

- a) per l'esercizio finanziario 1962-63, lire 3 miliardi e 500 milioni;
- b) per l'esercizio finanziario 1963-64, lire 2 miliardi e 500 milioni;
- c) per l'esercizio finanziario 1964-65, lire 2 miliardi e 500 milioni.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 39.

Servizio nazionale di lettura.

Per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1968-69 compreso, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per il servizio nazionale di lettura.

Art. 40.

Borse di studio.

È abrogato l'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Per consentire mediante l'assegnazione di borse di studio ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni di famiglia, il compimento degli studi nelle scuole d'istruzione secondaria o artistica, statali, regionali, provinciali, comunali o pareggiate, o presso collegi statali appositamente istituiti e mediante l'aumento di posti gratuiti nei convitti nazionali e negli educandati femminili statali esistenti, sono stanziati le seguenti somme:

- a) per l'esercizio finanziario 1959-60, lire 1 miliardo;
- b) per l'esercizio finanziario 1960-61, lire 2 miliardi;
- c) per l'esercizio finanziario 1961-62, lire 3 miliardi;
- d) per l'esercizio finanziario 1962-63, lire 4 miliardi;
- e) per l'esercizio finanziario 1963-64, lire 5 miliardi;
- f) per l'esercizio finanziario 1964-65, lire 6 miliardi;
- g) per l'esercizio finanziario 1965-66, lire 7 miliardi;
- h) per l'esercizio finanziario 1966-67, lire 8 miliardi;
- i) per l'esercizio finanziario 1967-68, lire 9 miliardi;
- l) per l'esercizio finanziario 1968-69, lire 10 miliardi.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto l'ammontare, la

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 37.

Servizio nazionale di lettura.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per il servizio nazionale di lettura, compresa quella per ciechi.

Art. 38.

Borse di studio.

Identico.

Per consentire mediante l'assegnazione di borse di studio ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli, il compimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria e artistica, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, è stanziata la somma di lire 6.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

Soppressa.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto l'ammontare, la

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

ripartizione e le modalità di conferimento delle borse di studio e dei posti gratuiti di cui sopra che possono essere attribuiti anche per cicli di studio pluriennali.

L'assegnazione è demandata a Commissioni provinciali che possono essere suddivise in sottocommissioni a seconda del numero dei concorrenti, e sono nominate dal provveditore agli studi.

Ciascun gruppo esaminatore è costituito da un funzionario, tre insegnanti (due dei quali appartenenti ai ruoli della scuola di Stato) e da un rappresentante delle famiglie.

La Commissione ha facoltà di sottoporre il concorrente ad un colloquio.

In ogni caso sarà tenuto conto comparativo dello stato di bisogno delle famiglie.

Il Ministro della pubblica istruzione provvederà ogni anno a far pubblicare l'elenco dei vincitori.

Nella regolamentazione della scuola di completamento dell'obbligo sarà provveduto alla definizione dei criteri di assistenza per gli alunni obbligati di disagiate condizioni economiche.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

ripartizione, le condizioni e le modalità di conferimento delle borse di studio annuali o pluriennali.

L'assegnazione avviene per concorso provinciale, consistente in una prova scritta anonima su tema scelto dal candidato tra più temi proposti dalla Commissione esaminatrice su argomento di cultura generale, prova che eccezionalmente può essere integrata con una verifica orale.

Al concorso sono ammessi gli alunni che hanno conseguito la promozione per scrutinio o nella prima sessione di esami.

Le Commissioni per il concorso provinciale possono essere suddivise in sottocommissioni a seconda del numero dei concorrenti, e sono nominate dal provveditore agli studi.

Ciascun gruppo esaminatore è costituito da: un preside di ruolo, tre insegnanti (due dei quali appartenenti ai ruoli delle scuole statali) e un funzionario della amministrazione della pubblica istruzione.

Soppresso.

Nei casi di parità di merito sarà tenuto conto comparativo dello stato di bisogno delle famiglie.

Identico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 è altresì autorizzato l'aumento di posti gratuiti nei convitti nazionali e negli educandi femminili statali per la somma iniziale di lire 60 milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, e da aumentare per lire 20 milioni all'anno negli esercizi successivi sino a raggiungere il complessivo importo di lire 100 milioni nell'esercizio finanziario 1964-65.

Le norme del presente articolo sono applicate anche agli alunni della scuola di completamento dell'obbligo fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni ad essi relative.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 41.

Assistenza universitaria.

Il venti per cento del contributo dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 44 della presente legge sarà devoluto dalle Università o Istituti superiori all'Opera universitaria per l'istituzione di borse di studio.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è stanziato, per l'esercizio finanziario 1959-60, un fondo di lire 1 miliardo e 100 milioni. Tale fondo è aumentato di lire 100 milioni, in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, sino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1968-69, la somma di lire 2 miliardi.

La ripartizione del fondo di cui al precedente comma fra diverse forme di assistenza universitaria, e poi fra i singoli Atenei, è determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Comitato nazionale delle Opere universitarie di cui all'articolo 25 della presente legge.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960, gli stanziamenti, per erogazioni di borse di studio destinate a studenti in corso di studio ed a giovani laureati sono elevati, rispettivamente, a lire 1 miliardo e a lire 500 milioni.

Del fondo di lire 1 miliardo di cui al precedente comma, non più di 15 milioni pos-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 39.

Assistenza universitaria.

Il venticinque per cento del contributo dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 42 della presente legge sarà devoluto dalle Università o Istituti superiori all'Opera universitaria per l'istituzione di borse di studio.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione è stanziato, per l'esercizio finanziario 1962-63, un fondo di lire 3.500 milioni. Tale fondo è aumentato di lire 100 milioni, in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, sino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-1965, la somma di lire 3.700 milioni.

La somma di lire 800 milioni, tratta dallo stanziamento di cui al precedente comma, sarà annualmente destinata a borse di studio da conferire per 400 milioni dal Ministero della pubblica istruzione e per 400 milioni dalle singole Università a giovani laureati, che continuino gli studi. Inoltre dallo stanziamento dei primi 400 milioni viene tratta una somma non superiore a 15 milioni per l'erogazione di contributi a favore di cittadini stranieri, studenti o laureati da non più di due anni.

La ripartizione della rimanente somma fra diverse forme di assistenza universitaria, non escluse le borse di studio, e poi fra i singoli Atenei, per l'assegnazione agli studenti da parte delle singole opere universitarie, è determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie di cui all'articolo 22 della presente legge.

L'assegnazione delle borse al merito, previste nel comma terzo, sarà effettuata a seguito di concorsi per titoli, quella delle borse conferite dal Ministero della pubblica istruzione sarà effettuata da una commissione nazionale di professori universitari di ruolo nominata dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Con-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

sono essere destinati all'erogazione di contributi per cittadini stranieri, studenti o laureati da non più di due anni.

Il disposto di cui al primo comma del presente articolo non si applica sulle somme di lire 1 miliardo e di lire 500 milioni rispettivamente ripartite per l'esercizio finanziario 1958-59 e 1959-60 in rapporto all'aumento del contributo ordinario dello Stato previsto dall'articolo 29 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

TITOLO III

DOTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE - CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI PER L'UNIVERSITA' - INCREMENTO DI ORGANICI

Art. 42.

Dotazione dei gabinetti, laboratori, officine e biblioteche degli Istituti di istruzione tecnica e delle altre scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica.

Per dotare gli Istituti tecnici e gli istituti professionali dell'attrezzatura tecnica, compresi i sussidi audiotelevisivi, necessaria ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 5 miliardi annui per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1968-69.

Per l'attrezzatura tecnico-scientifica e artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, e per le dotazioni delle biblioteche delle altre scuole e Istituti dell'istruzione secondaria e artistica è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 3.300 milioni annui, da ripartire fra i vari tipi di scuola, negli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-1969.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

siglio superiore della pubblica istruzione. L'elenco dei borsisti sarà annualmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Soppresso.

TITOLO III

DOTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE - CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI PER L'UNIVERSITA' - INCREMENTO DI ORGANICI

Art. 40.

Dotazione dei gabinetti, laboratori, officine e biblioteche degli Istituti di istruzione tecnica e delle altre scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica.

Per dotare gli Istituti tecnici e gli istituti professionali istituiti dallo Stato dell'attrezzatura tecnico-scientifica, compresi i sussidi audiotelevisivi, necessaria ai gabinetti, ai laboratori, alle officine ed ai vari reparti speciali, e per l'incremento delle biblioteche, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-1965.

Per l'attrezzatura tecnico-scientifica e artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, e per le dotazioni delle biblioteche delle altre scuole è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 3.300 milioni annui, da ripartire fra i vari tipi di scuola, negli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Per dotare le scuole elementari dei sussidi audiotelevisivi è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari del decennio dal 1959-60 al 1968-69. Per dotare le scuole elementari delle biblioteche di classe è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1968-69.

Art. 43.

Attrezzature didattiche e scientifiche per gli Istituti universitari.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960 sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione 5 miliardi di lire da destinare alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli Istituti scientifici speciali posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche, ivi comprese le dotazioni librerie degli Istituti e delle biblioteche di Facoltà, e per il loro funzionamento.

Alla ripartizione del fondo di cui al presente articolo provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, che viene pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 44.

Contributo ordinario dello Stato alle Università.

Con effetto dall'esercizio finanziario 1959-1960, l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il manteni-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Per dotare le scuole elementari dei sussidi audiotelevisivi è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65. Per dotare le scuole elementari delle biblioteche di classe è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

Art. 41.

Attrezzature didattiche e scientifiche per gli Istituti universitari.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione 5.000 milioni di lire da destinare alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli Istituti scientifici speciali posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche ivi comprese le dotazioni librerie degli Istituti e delle biblioteche di Facoltà, e per il loro funzionamento.

Alla ripartizione del fondo di cui al presente articolo provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto che viene pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Art. 42.

Contributo ordinario dello Stato alle Università.

Con effetto dall'esercizio finanziario 1962-1963 l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il manteni-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

mento delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria è elevato a lire 7 miliardi.

Dallo stesso esercizio finanziario l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e delle scuole di ostetricia è elevato a lire 1 miliardo.

La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Università e a ciascun Istituto è effettuata dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli Enti, del numero, del tipo e delle particolari esigenze delle Facoltà e della popolazione scolastica. Il decreto di ripartizione è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Nell'assegnazione dei maggiori stanziamenti relativi all'esercizio finanziario 1959-60 sarà, tuttavia, da tener conto delle somme erogate dalle Università, anteriormente al 1° luglio 1957, a carico dei propri bilanci in relazione a spese straordinarie resesi necessarie per il funzionamento dei servizi e degli Istituti.

Art. 45.

Biblioteche universitarie statali.

Per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1968-69, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 250 milioni per le biblioteche universitarie statali.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

mento delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, è elevato a lire 8.400 milioni. Tale contributo è aumentato di lire 350 milioni annui in ciascuno degli esercizi finanziari successivi fino a raggiungere, con l'esercizio finanziario 1964-65, la somma di lire 9.100 milioni.

Dallo stesso esercizio finanziario 1962-63 l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e delle scuole di ostetricia è elevato a lire 1 miliardo.

Identico.

Soppresso.

Art. 43.

Biblioteche universitarie statali.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-1963, 1963-64 e 1964-65, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 250 milioni per il mantenimento e l'incremento delle biblioteche universitarie statali.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 46.

Contributi per Accademie, Conservatori e Istituti d'arte.

Con effetto dall'esercizio finanziario 1960-1961 gli stanziamenti e i contributi di cui negli appositi capitoli concernenti il funzionamento delle Accademie di belle arti e Licei artistici, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, dell'Accademia nazionale di danza e degli altri Istituti d'arte sono fissati come segue:

Accademia di belle arti e Licei artistici: 120 milioni;

Conservatori di musica: 150 milioni;

Accademia nazionale di arte drammatica: 38 milioni;

Accademia nazionale di danza: 12 milioni;

Istituti e Scuole d'arte: 2.608 milioni.

Art. 47.

Agevolazioni tributarie.

L'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli Osservatori astronomici, geofisici, e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato.

Le somme erogate dalle imprese o da privati, a titolo di liberalità, a favore di Università o istituzioni scientifiche o di assistenza operanti nel campo universitario, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, fino alla concorrenza del 10 per cento del reddito stesso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 44.

Contributi per Accademie, Conservatori e Istituti d'arte.

Agli stanziamenti previsti dal bilancio ordinario per le Accademie di belle arti, i Licei artistici, i Licei musicali, i Conservatori di musica, gli Istituti e le Scuole d'arte saranno aggiunti, in apposito capitolo, lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65.

Dall'esercizio finanziario 1962-63 il contributo statale per le spese di funzionamento dell'Accademia d'arte drammatica è elevato a 28 milioni e quello per le spese di funzionamento dell'Accademia nazionale di danza a 22 milioni.

Art. 45.

Agevolazioni tributarie.

Identico.

« Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959.

Le somme erogate dalle imprese o da privati, a titolo di liberalità, a favore delle Università o delle istituzioni scientifiche o di assistenza di cui al precedente comma, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, fino alla concorrenza del 10 per cento del reddito stesso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Università e degli Istituti universitari e che siano utilizzati esclusivamente a fini di istituto, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.

Tali imposte saranno dovute nel caso in cui le Università e gli Istituti universitari procedano alla alienazione del materiale e degli apparecchi, salvo che l'alienazione avvenga a titolo di permuta.

Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in franchigia doganale ».

Art. 48.

Incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche.

In relazione allo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959-60 al 1968-69 saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le seguenti somme:

a) per le spese inerenti al personale direttivo e insegnante, in relazione all'incremento degli organici della scuola elementare, lire 1 miliardo nel primo esercizio col progressivo aumento di 1 miliardo all'anno fino a raggiungere con l'esercizio finanziario 1968-1969 lo stanziamento di lire 10 miliardi

b) per le spese inerenti al personale direttivo insegnante e non insegnante in relazione all'incremento degli organici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte: lire 1.300 milioni nel primo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 46.

Incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche.

In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'incremento degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 12.920 milioni nell'esercizio finanziario 1962-1963, di lire 27.615 milioni nello esercizio finanziario 1963-64 e di lire 40.110 milioni nell'esercizio finanziario 1964-65.

Soppressa.

Soppressa.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

esercizio, e per ciascuno degli esercizi successivi: lire 5.340 milioni, 13.750 milioni, 22.370 milioni, 28.220 milioni, 35.290 milioni, 40.580 milioni, 51.700 milioni, 58.430 milioni e 65.460 milioni;

c) per le spese inerenti al personale direttivo, insegnante e non insegnante, in relazione all'incremento degli organici degli Istituti professionali: lire 750 milioni nel primo esercizio finanziario e per ciascuno degli esercizi successivi: lire 1.620 milioni, 2.610 milioni, 4.080 milioni, 5.750 milioni, 7.480 milioni, 9.270 milioni, 11.260 milioni, 13.530 milioni, 15.500 milioni;

d) per le spese inerenti al personale direttivo, insegnante e non insegnante, in relazione all'incremento degli organici degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado: lire 930 milioni nel primo esercizio, e per ciascuno degli esercizi successivi: lire 7.600 milioni, 10.010 milioni, 21.400 milioni, 24.250 milioni, 27.300 milioni, 30.550 milioni, 36.600 milioni, 39.950 milioni, 43.800 milioni,

e) per le spese inerenti al personale direttivo, insegnante e non insegnante, in relazione all'incremento degli organici degli istituti di istruzione artistica: lire 490 milioni nel primo esercizio e per ciascuno degli esercizi successivi: lire 680 milioni, 830 milioni, 930 milioni, 1.025 milioni, 1.100 milioni, 1.100 milioni, 1.300 milioni, 1.300 milioni, 1.300 milioni.

Art. 49.

Aggiornamento e revisione di organici di scuole secondarie.

Per l'aggiornamento degli organici delle scuole ed istituti di istruzione tecnica saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, le seguenti somme: lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-1961; lire 4 miliardi per l'esercizio 1961-1962; lire 6 miliardi per l'esercizio 1962-1963; lire 8 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1968-69.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Soppressa.

Soppressa.

Soppressa.

Art. 47.

Aggiornamento e revisione di organici di scuole secondarie.

Per l'aggiornamento degli organici delle scuole ed istituti di istruzione tecnica e professionale, nonché dei convitti annessi, saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, lire 6.000 milioni per l'esercizio 1962-1963 e 8.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Sarà inoltre stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la revisione della carriera e degli organici del personale di segreteria e ausiliario degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, la somma di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari del decennio dal 1959-60 al 1968-69.

Art. 50.

Aggiornamento culturale e didattico del personale insegnante.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960, e per i successivi nove esercizi, è annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 500 milioni, da destinarsi all'aggiornamento culturale e didattico degli insegnanti delle scuole di cui ai precedenti articoli 48 e 49.

Art 51.

Organici degli ispettori centrali

I ruoli organici degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, sono aumentati nel decennio dal 1959-60 al 1968-69, di 19 posti all'anno nel primo biennio e di 14 posti in ciascuno degli anni successivi.

I ruoli organici degli ispettori centrali per l'istruzione elementare sono aumentati di 4 posti nell'esercizio 1959-60 e di 4 posti nell'esercizio 1960-61. Sono inoltre aumentati di 6 posti per ciascun esercizio del decennio dal 1959-60 al 1968-69 i ruoli degli Ispettori scolastici per l'istruzione elementare.

Il ruolo organico degli ispettori centrali per le antichità e belle arti è aumentato di 2 posti di ispettore per l'istruzione artistica a partire dall'esercizio finanziario 1959-60.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Soppresso.

Art. 48.

Aggiornamento culturale e didattico del personale insegnante.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65 è annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 500 milioni, da destinarsi all'aggiornamento culturale e didattico degli insegnanti delle scuole di cui ai precedenti articoli 46 e 47, da organizzarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 49.

Organi degli ispettori scolastici.

Soppresso.

Sono aumentati di 6 posti per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64, 1964-65 i ruoli degli ispettori scolastici per l'istruzione elementare.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Gli ispettori centrali possono essere assegnati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a sedi diverse da quella centrale, purchè siano capoluoghi di Regione.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli Ispettori centrali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 52.

Istituzione di cattedre universitarie.

L'articolo 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'anno accademico 1959-1960 e sino a tutto l'anno accademico 1968-1969 sono annualmente istituiti 60 nuovi posti di professori di ruolo. La ripartizione dei posti stessi tra le Facoltà e scuole è effettuata con speciale riferimento ai singoli corsi per laurea e per diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnamenti con particolare riguardo a quelli fondamentali, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica.

Inoltre per le esigenze delle Facoltà, delle Università e degli Istituti di istruzione superiore universitaria che saranno istituiti nelle Regioni che ne sono prive, sono creati, nel decennio dal 1959-60 al 1968-69, 150 nuovi posti di professore di ruolo.

Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro della pubblica istruzione ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Soppresso.

Soppresso.

Art. 50.

Istituzione di cattedre universitarie.

In aggiunta ai posti di professore di ruolo istituiti con l'articolo 25 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e provvedimenti successivi, sono istituiti, per ciascuno degli anni accademici 1963-64 e 1964-65, 120 nuovi posti di professore di ruolo.

La ripartizione dei posti stessi tra le Facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuata numericamente con speciale riferimento ai singoli corsi per laurea e per diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnamenti con particolare riguardo a quelli fondamentali, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica.

Le facoltà decideranno entro sei mesi dalla assegnazione la destinazione dei posti alle specifiche discipline.

Inoltre per le esigenze delle Facoltà, delle Università e degli Istituti di istruzione superiore universitaria che saranno istituiti nelle regioni che ne sono prive, sono creati, nel periodo dal 1962-63 al 1964-65, 70 nuovi posti di professore di ruolo.

Identico.

Almeno un terzo dei posti di professore di ruolo istituiti con la presente legge è destinato al raddoppiamento delle cattedre

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 53.

Istituzione di posti di assistente.

— L'articolo 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'anno accademico 1959-1960 e sino a tutto l'anno accademico 1968-1969 sono istituiti annualmente 350 nuovi posti di assistente ordinario. La ripartizione dei posti stessi tra gli Istituti e le cattedre delle Facoltà e delle scuole è effettuata con specifico riferimento ai singoli corsi per laurea e diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnamenti, alla organizzazione esistente degli Istituti, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica. Nella assegnazione dei posti è data precedenza agli Istituti che dispongono di attrezzature e che svolgono attività di ricerca.

Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro della pubblica istruzione ».

Art. 54.

Istituzione di posti di tecnici laureati.

A decorrere dall'anno accademico 1959-1960 e sino a tutto l'anno accademico 1968-1969 sono istituiti annualmente 100 posti di ruolo di tecnici, riservati a laureati e destinati agli Istituti universitari dotati di attrezzature scientifiche che servano alle attività didattiche e scientifiche di più cattedre.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

di ruolo, adottando i criteri di cui all'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17. Nella eventuale mancanza di richieste da parte delle Facoltà tale destinazione sarà disposta dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 51.

Istituzione di posti di assistente.

In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'articolo 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e provvedimenti successivi, sono istituiti 600 nuovi posti per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-1964 e 1964-65.

La ripartizione dei posti stessi tra gli istituti e le cattedre delle Facoltà e delle scuole, esistenti e riconosciute all'atto della entrata in vigore della presente legge, è effettuata con specifico riferimento ai singoli corsi per laurea e diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnamenti, alla organizzazione esistente degli istituti, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica, sentito il parere del competente rettore e direttore di istituto di istruzione universitaria.

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Alla assegnazione dei suddetti posti ai singoli Istituti universitari si provvede annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro della pubblica istruzione.

Per gli anni accademici 1959-60 e 1960-1961 l'assegnazione verrà compiuta anche prima della definizione dello stato giuridico ed economico dei suddetti tecnici. In attesa di tale definizione, ad assegnazione effettuata, il Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei Direttori degli Istituti universitari, potrà conferire l'incarico sulla base del « coefficiente 271 di retribuzione ».

Per l'attuazione delle norme previste nei commi precedenti è stanziata, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma di lire 170 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60 e, successivamente, una somma crescente, esercizio per esercizio, di lire 170 milioni, sino a raggiungere la somma di lire 1.700 milioni nell'esercizio finanziario 1968-69.

Art. 55.

Istituzione di posti di tecnici diplomati.

A decorrere dall'anno accademico 1959-1960 e sino a tutto l'anno accademico 1968-1969 sono istituiti 1.000 posti di tecnico, riservati a licenziati dalle scuole medie superiori e destinati a Istituti universitari.

La ripartizione dei posti di ruolo tra i singoli Istituti universitari è effettuata con riferimento alla consistenza dell'attrezzatura didattico-scientifica, alle esigenze della ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni. Nella assegnazione è data precedenza agli Istituti che hanno in servizio tecnici già provvisti, all'entrata in vigore della presente legge, del titolo di studio di cui al comma precedente.

L'assegnazione dei posti di ruolo ai singoli Istituti universitari sarà fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da pubblicare nel *Bollettino Ufficiale* del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Ministero stesso. Sino a tutto l'anno accademico 1960-61 l'assegnazione non può eccedere il numero di 400 posti.

Nell'attesa di definire lo stato giuridico ed economico dei tecnici suddetti, il Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei Direttori degli Istituti universitari, potrà conferire l'incarico sulla base del « coefficiente 202 di retribuzione ». Con l'assenso degli interessati, l'incarico può essere conferito anche a tecnici in servizio, senza pregiudizio dello sviluppo della carriera e del trattamento economico più favorevole già loro corrisposto.

Le somme necessarie per l'attuazione delle norme previste nei commi precedenti sono comprese negli stanziamenti previsti dal successivo articolo 56.

Art. 56.

Incremento degli organici del personale universitario non insegnante.

Per l'istituzione di nuovi ruoli, in rapporto alle esigenze della ricerca scientifica e del funzionamento dei servizi universitari e per la revisione degli esistenti ruoli del personale universitario non insegnante sono stanziati lire 2.960 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60, lire 4.337 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61 e lire 4 miliardi e 997 milioni per ciascuno degli esercizi successivi.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 57.

Conferma dei benefici delle leggi precedenti purché non in contrasto con la presente legge.

Restano fermi i benefici a favore dell'edilizia scolastica contenuti in leggi precedenti, purché non contrastino con quanto dispone la presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Soppresso.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 52.

Conferma dei benefici delle leggi precedenti purché non in contrasto con la presente legge.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 58.

Iscrizione e utilizzo degli stanziamenti.

Gli stanziamenti previsti negli articoli dal 48 al 56 della presente legge saranno iscritti negli stati di previsione fino all'esercizio finanziario 1968-69 in appositi capitoli, con indicazione della loro destinazione ai fini indicati negli articoli stessi.

Con gli stanziamenti ordinari a carico dei competenti capitoli, si provvederà agli aumenti derivanti dall'applicazione delle leggi concernenti il trattamento economico del personale e, per l'istruzione elementare, secondaria e artistica, dall'istituzione di nuovi corsi e classi.

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione, negli esercizi successivi.

Art. 59.

Relazione sull'applicazione della legge.

Il Ministro della pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del suo Ministero, una relazione particolareggiata sulla applicazione della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 53.

Iscrizione e utilizzo degli stanziamenti.

Gli stanziamenti previsti negli articoli 46, 47 e 48 della presente legge saranno iscritti negli stati di previsione fino all'esercizio finanziario 1964-65 in appositi capitoli, con indicazione della loro destinazione ai fini indicati negli articoli stessi.

Identico.

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere utilizzati, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione, negli esercizi successivi, in deroga alle vigenti norme, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.

Art. 54.

Relazione sull'applicazione della legge.

Il Ministro della pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del suo Ministero, una relazione particolareggiata sull'applicazione della presente legge, corredata dalle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro il 31 dicembre 1963, presenterà inoltre una relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia, quale risulterà da apposita indagine promossa a norma dei successivi articoli 55 e 56, corredata dalle osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La relazione del Ministro sarà accompagnata dall'indicazione delle linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

la per il periodo successivo al 30 giugno 1965. I relativi disegni di legge saranno presentati entro il 30 giugno 1964.

Art. 55.

Commissione d'indagine.

L'indagine di cui al precedente articolo sarà condotta da una Commissione, composta di 31 membri, nominati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione. I membri della Commissione saranno scelti in numero di 16 tra i membri del Parlamento e dallo stesso designati; 8 tra esperti in materia scolastica, 7 tra esperti in materie economiche e sociali. Il presidente della Commissione sarà nominato tra i membri designati dal Parlamento.

La Commissione, per questioni specifiche, potrà avvalersi anche dell'opera di funzionari dell'amministrazione statale e di rappresentanti di associazioni di categoria.

La Commissione riferirà al Ministro della pubblica istruzione con apposita relazione entro il 31 marzo 1963.

Le spese per il funzionamento della commissione, per il materiale di documentazione e previsione, per l'ammontare di lire 200 milioni, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 56.

Obiettivi dell'indagine.

La Commissione dovrà condurre l'indagine perseguendo i seguenti obiettivi:

1°) individuare le linee di sviluppo della Pubblica istruzione sia in rapporto alla popolazione in età scolastica sia in rapporto ai fabbisogni della società italiana (nei settori dell'istruzione secondaria, artistica, universitaria e della ricerca scientifica) connessi allo sviluppo economico e al progresso sociale, con riguardo anche all'intensificarsi ed estendersi delle relazioni internazionali e

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

alla partecipazione dell'Italia agli organismi comunitari europei;

2°) individuare il fabbisogno finanziario e le modifiche di ordinamento necessari per lo sviluppo della scuola italiana.

Al fine di conoscere la presente situazione della scuola statale e di quella non statale, in ordine alla sua partecipazione allo sviluppo generale dell'istruzione e alla formulazione della legge sulla parità, la Commissione dovrà in particolare:

a) accertare le attuali condizioni della edilizia, delle attrezzature didattiche e scientifiche e dell'insegnamento in generale;

b) verificare l'entità dell'inadempienza all'obbligo dell'istruzione e i motivi che la determinano, nonchè suggerire i mezzi idonei a eliminarla;

c) accertare le condizioni dell'assistenza scolastica, anche in riguardo alla fornitura dei libri di testo, e individuare i sistemi più efficaci per il suo potenziamento, al fine di eliminare gli ostacoli che impediscono il totale adempimento dell'obbligo dell'istruzione e il raggiungimento dei gradi più alti degli studi a tutti i capaci e meritevoli;

d) accertare lo stato generale dell'istruzione, qualificazione, riqualificazione professionale e addestramento anche nei settori non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione;

e) esaminare i sistemi di preparazione, di scelta e di aggiornamento del personale scolastico, ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante, e suggerire i mezzi di ammodernarli e perfezionarli;

f) esaminare gli ordinamenti scolastici in relazione alle esigenze dello sviluppo della istruzione e della ricerca scientifica.

La Commissione è autorizzata a interrogare le persone e a consultare i documenti che siano indispensabili all'espletamento del suo mandato.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 60.

Copertura della spesa.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede per l'esercizio 1959-60 mediante riduzione del capitolo 561 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; per le maggiori somme previste per l'esercizio 1960-61 potrà provvedersi, occorrendo, con operazioni di movimento di capitali; per gli aumenti previsti per gli esercizi dal 1961-62 al 1968-69 si provvederà mediante utilizzo fino a concorrenza di tali aumenti delle somme che resteranno disponibili per la riduzione che si avrà nel complesso degli oneri predeterminati a carico degli esercizi stessi.

Il Ministro del tesoro darà esecuzione, negli stati di previsione relativi, a quanto disposto nel precedente comma.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 57.

Copertura della spesa.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà:

a) per gli incrementi di spesa previsti a carico dell'esercizio 1962-63 — per quanto non imputabile a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per gli esercizi dal 1959-60 al 1962-63 anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — con operazioni di movimento di capitali;

b) per gli incrementi di spesa previsti a carico degli esercizi 1963-64 e 1964-65 mediante utilizzo delle somme che resteranno disponibili per la riduzione che si avrà nel complesso degli oneri predeterminati a carico degli esercizi stessi.

Identico.